



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DI UN ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI, IN CONFORMITA' ALL'ALLEGATO II.1 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D. LGS. N. 36/2023 E PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE A PROCEDURE NEGOZiate.

INDICE

Premesse e finalità	2
Art. 1 – Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Durata e gestione dell'Elenco.....	3
Art. 3 – Soggetti ammessi.....	4
Art. 4 – Requisiti di ammissione	4
Art. 5 – Struttura degli elenchi	4
Art. 6 – Modalità di iscrizione all'Elenco.....	7
Art. 7 – Verifica dei requisiti e comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione. Aggiornamento periodico degli elenchi.....	8
Art. 8 – Aggiornamento dei dati di iscrizione	9
Art. 9 – Cancellazione dall'Elenco	9
Art. 10 – Scelta dei soggetti da invitare.....	9
Art. 11 – Responsabile del procedimento	10
Art. 12 – Modifica del regolamento.....	10
Art. 13 – Foro competente	10
Art. 14 – Entrata in vigore e pubblicazione	10
Art. 15 – Informativa Privacy	10



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

Premesse e finalità

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo del Ministero della Cultura, via San Basilio, ex Monastero Agostiniano di S. Amico 2A - L'Aquila (AQ), C.F.93084570667, adotta il presente *Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici, in conformità a quanto disposto dall'art. 50 commi 2 e 3 e all'allegato II.1 del Codice dei contratti, per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D. lgs. n. 36/2023 e per l'individuazione degli operatori da invitare a procedure negoziate*, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora in avanti anche solo "Codice dei contratti pubblici" o "Codice"), al fine di disciplinare gli elenchi dei fornitori, conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore.

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- Codice: D.lgs. 36/2023, recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
- EOE: Elenco degli Operatori Economici, intendendosi per questi i prestatori di lavori, ai sensi Titolo II Parte III del Codice, rubricata "Operatori economici", che risultino in possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine speciale ai sensi degli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del Codice, Capi II e III del Titolo IV del Codice;
- Operatore Economico: "*qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica*", definizione resa ai sensi dell'art. 1 lett. l) dell'All. I.1 al Codice;

Il presente Regolamento disciplina

- a) L'istituzione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo, con lo scopo di selezionare i soggetti da invitare alle procedure negoziate e verso i quali disporre affidamenti diretti concernenti lavori di importo inferiore alle soglie europee.
- b) Le modalità di costituzione, revisione e aggiornamento dell'Elenco per l'assegnazione di contratti di appalto di lavori, distinti per categorie e fasce di importo;
- c) I criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta che saranno adottati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo attingendo all'elenco degli operatori economici per l'affidamento dei contratti di appalto di lavori.

Il presente regolamento non si applica ai contratti di fornitura per i quali, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo, in via generale, si avvarrà degli accordi quadro e delle convenzioni CONSIP e del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Il presente regolamento disciplina altresì i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione e i criteri per l'affidamento di lavori nonché le modalità di gestione, aggiornamento ed utilizzo degli stessi.

La scelta degli operatori economici da invitare alle singole procedure, tra quelli che abbiano regolarmente inviato la propria istanza di iscrizione, avverrà nel rispetto dei principi di cui al Titolo I del Codice e all'All. II.1 dello stesso e dei criteri generali stabiliti dal presente regolamento. I criteri specifici di selezione dei soggetti da invitare a ciascuna procedura saranno indicati nella determina a contrarre e saranno individuati in coerenza con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità di cui all'art. 3 del Codice.

La pubblicazione del presente Regolamento, la diffusione della documentazione in esso richiamata e la costituzione dell'elenco non costituiscono l'avvio di alcuna trattativa, procedura concorsuale, para concorsuale o comunque di gara. L'iscrizione all'elenco non costituisce graduatoria, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito. La presa visione del presente Regolamento e la sottoscrizione della relativa istanza di iscrizione nell'Elenco, le dichiarazioni, i documenti e gli altri elementi integrativi resi dagli Operatori Economici, manifestano solo la



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

disponibilità, da parte dei medesimi, ad essere candidati in procedimenti per affidamenti relativi a lavori rientranti nelle categorie definite nel Regolamento stesso.

La candidatura non costituisce alcun vincolo in capo alla Soprintendenza per l'affidamento di lavori.

Il presente Regolamento individua le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione nell'EOE, che dovranno essere presentate secondo le modalità ivi descritte.

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, privilegia, in linea generale, le procedure ordinarie aperte con esclusione automatica delle offerte e inversione procedimentale, laddove tali procedure assicurino la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Fatto salvo l'onere di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. in ottemperanza all'art. 1 commi 449 e 450 della L. n. 296/2006, e, compatibilmente con le proprie assegnazioni finanziarie, la SABAP AQ-TE potrà ricorrere all'EOE per l'esecuzione delle propedeutiche procedure nei seguenti casi:

- a) per affidamenti di lavori di importo inferiore a quanto previsto all'art. 14, comma 1, lettere a) e b) del Codice attraverso le procedure di cui agli artt. 50 e 59 del Codice;
- b) negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

Gli importi sono da intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto e saranno oggetto di integrazione automatica in caso di variazione delle soglie previste dal Codice, per effetto di modifiche legislative interne o comunitarie.

L'Elenco rappresenta inoltre, per la Soprintendenza ABAP AQ-TE uno strumento operativo con cui ampliare le proprie conoscenze di mercato.

In fase di avvio di una procedura di affidamento, qualora la Soprintendenza ABAP AQ-TE non abbia all'interno del proprio elenco un numero sufficiente di Operatori Economici iscritti per la sezione e categoria individuata, rispetto a quanto richiesto dalla vigente normativa di settore o ritenuto comunque non idoneo ad assicurare una sufficiente concorrenza, ovvero, qualora ricorrano ragioni di necessità legate alla natura o alle caratteristiche del lavoro da affidare, la Soprintendenza ABAP AQ-TE potrà attingere ad altri Operatori Economici individuati tramite indagini di mercato o elenchi detenuti da altri soggetti in virtù di accordi tra Amministrazioni o tra Stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 7, comma 4 del Codice, o avviare una preventiva indagine esplorativa di mercato.

Nei casi particolarmente complessi e comunque qualora il Responsabile unico di Progetto lo ritenga preferibile, la selezione dell'operatore economico cui affidare la prestazione o i soggetti da invitare alla procedura potranno essere individuati previa conduzione di apposita indagine di mercato.

Art. 2 – Durata e gestione dell'Elenco

L'Elenco entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione di apposito avviso ed è aperto ed è valido a tempo indeterminato fino a revoca o sospensione dello stesso.

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda di abilitazione e iscrizione, con le modalità indicate nel presente Regolamento, nell'avviso e nelle norme tecniche presenti sul sistema.

L'Elenco è revisionato periodicamente con cadenza annuale o al verificarsi di determinati eventi. La revisione avviene tramite richiesta, trasmessa automaticamente dal Sistema agli operatori economici a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di conferma dell'iscrizione e dei requisiti dichiarati in fase di compilazione online dell'istanza di abilitazione. Gli operatori economici, entro 30 giorni dalla suddetta avvenuta trasmissione della PEC, confermano il mantenimento dei requisiti di iscrizione all'Elenco oppure apportano le modifiche/aggiornamenti relativi alle informazioni dichiarate in fase di compilazione online dell'istanza. Qualora entro il suddetto termine gli operatori economici non abbiano dato riscontro, l'operatore economico verrà sospeso dall'Elenco.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

Gli operatori economici iscritti all' Elenco sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati oggetto delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rese per l'iscrizione.

La Soprintendenza ABAP AQ-TE si riserva la possibilità, in qualsiasi fase della formazione e della gestione dell'Elenco, di effettuare controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori economici ai sensi del D.P.R. 445/2000. Gli operatori economici già iscritti possono chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie di lavori e alle relative fasce di importo, se in possesso dei relativi requisiti. L' Elenco è gestito con sistemi informatici e strumenti telematici.

Capitolo I – formazione dell'Elenco degli operatori economici (EOE)

Art. 3 – Soggetti ammessi

È ammessa l'iscrizione agli elenchi ai soggetti di cui agli artt. 65, 66 e ss. del Codice, che risultino in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 del presente Regolamento, in relazione alle sezioni e categorie di cui all'art. 4, per le quali presentano istanza di iscrizione secondo le modalità previste dal presente Regolamento e che abbiano ricevuto la conferma di iscrizione da parte della Soprintendenza ABAP AQ-TE.

Art. 4 – Requisiti di ammissione

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco, gli Operatori Economici interessati devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati, che saranno attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato II.1 del Codice, resa in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

1. possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine speciale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del Codice;
2. assenza di provvedimenti di sospensione dall'attività imprenditoriale, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ii. e dei connessi provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
3. insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii.;
4. insussistenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ex art. 32 *quater* del Codice penale;
5. iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato o presso competenti Ordini professionali, per le attività pertinenti alle categorie per cui si richiede la qualificazione all'Elenco, o in alternativa, produzione di idonea autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l'assenza dell'obbligo legale all'iscrizione;

Non è ammesso, ai fini dell'iscrizione nell' Elenco, il ricorso all'istituto dell'avvalimento, né è consentita l'iscrizione di raggruppamenti temporanei di imprese o di professionisti, ovvero di consorzi ordinari, o di altra forma associata, priva di personalità giuridica, non prevista nel presente Regolamento.

È consentita l'iscrizione del consorzio stabile in ciascuna fascia di seguito descritta; le relative consorziate potranno iscriversi solamente nelle categorie delle fasce nelle quali non sia già iscritto il consorzio stabile.

La Soprintendenza ABAP AQ-TE si riserva la facoltà, in qualsiasi fase della formazione e della gestione dell'Elenco, di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli Operatori ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di accertamento negativo, si procederà all'avvio della procedura di cancellazione, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, nonché alla segnalazione alle autorità competenti.

Art. 5 – Struttura degli elenchi

L'Elenco degli operatori economici è articolato in fasce differenziate per categorie di lavori. All'interno dei singoli elenchi sono previste diverse fasce di iscrizione, in base all'oggetto del contratto e al valore economico dell'affidamento, come di seguito riportato:

- 1) Elenco operatori economici esecutori di lavori:
Fascia 1 - Lavori e opere di importo inferiore a euro 40.000,00;
Fascia 2 - Lavori e opere di importo inferiore a euro 150.000,00;



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

- Fascia 3 - Lavori e opere di importo inferiore a euro 516.000,00;
 Fascia 4 - Lavori e opere di importo inferiore a euro 1.000.000,00;
 Fascia 5 - Lavori e opere di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Elenco operatori economici esecutori di lavori di manutenzione e costruzione opere pubbliche		Fasce di importo				
		< 40.000	< 150.000	< 516.000	< 1.000.000	< Soglie di rilevanza comunitaria per amministrazioni centrali
Categorie lavori				Classifica II	Classifica III	Classifica V
CPV 45 - Lavori di costruzione e CPV affini alle attività richieste	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	- Requisiti ex 28 dell'allegato II.12 al Codice - <u>Per lavori afferenti ai beni culturali:</u> possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, dell'Allegato II.18 del Codice, ovvero di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA).	Requisiti ex 28 dell'allegato II.12 al Codice - <u>Per lavori afferenti ai beni culturali:</u> possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, dell'Allegato II.18 del Codice, ovvero di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA).	OG 2 (II) con classifica adeguata all'importo dell'affidamento	OG 2 (III) con classifica adeguata all'importo dell'affidamento	OG (2 V) con classifica adeguata all'importo dell'affidamento
	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	- Requisiti ex 28 dell'allegato II.12 al Codice - <u>Per lavori afferenti ai beni culturali:</u> possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, dell'Allegato II.18 del Codice, ovvero di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA)	- Requisiti ex 28 dell'allegato II.12 al Codice - <u>Per lavori afferenti ai beni culturali:</u> possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, dell'Allegato II.18 del Codice, ovvero di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA)	OS 2-A con classifica adeguata all'importo dell'affidamento	OS 2-A con classifica adeguata all'importo dell'affidamento	OS 2-A con classifica adeguata all'importo dell'affidamento
	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	- Requisiti ex 28 dell'allegato II.12 al Codice - <u>Per lavori afferenti ai beni culturali:</u> possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, dell'Allegato II.18 del Codice, ovvero	- Requisiti ex 28 dell'allegato II.12 al Codice - <u>Per lavori afferenti ai beni culturali:</u> possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, dell'Allegato II.18 del Codice, ovvero	OS 3 con classifica adeguata all'importo dell'affidamento	OS 3 con classifica adeguata all'importo dell'affidamento	OS 3 con classifica adeguata all'importo dell'affidamento





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

		di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA)	di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA)			
	Verde e arredo urbano	- Requisiti ex 28 dell'allegato II.12 al Codice - <u>Per lavori affidenti ai beni culturali:</u> possesto dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, dell'Allegato II.18 del Codice, ovvero di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA)	- Requisiti ex 28 dell'allegato II.12 al Codice - <u>Per lavori affidenti ai beni culturali:</u> possesto dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, dell'Allegato II.18 del Codice, ovvero di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA)	OS 24 con classifica adeguata all'importo dell'affidamento	OS 24 con classifica adeguata all'importo dell'affidamento	OS 24 con classifica adeguata all'importo dell'affidamento
	Scavi archeologici	- Requisiti ex 28 dell'allegato II.12 al Codice - <u>Per lavori affidenti ai beni culturali:</u> possesto dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, dell'Allegato II.18 del Codice, ovvero di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA)	- Requisiti ex 28 dell'allegato II.12 al Codice - <u>Per lavori affidenti ai beni culturali:</u> possesto dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, dell'Allegato II.18 del Codice, ovvero di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA)	OS 25 con classifica adeguata all'importo dell'affidamento	OS 25 con classifica adeguata all'importo dell'affidamento	OS 25 con classifica adeguata all'importo dell'affidamento
	Impianti termici e di condizionamento	- Requisiti ex 28 dell'allegato II.12 al Codice - <u>Per lavori affidenti ai beni culturali:</u> possesto dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, dell'Allegato II.18 del Codice, ovvero di attestazione rilasciata da Società Organismo di	- Requisiti ex 28 dell'allegato II.12 al Codice - <u>Per lavori affidenti ai beni culturali:</u> possesto dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, dell'Allegato II.18 del Codice, ovvero di attestazione rilasciata da Società Organismo di	OS 28 con classifica adeguata all'importo dell'affidamento	OS 28 con classifica adeguata all'importo dell'affidamento	OS 28 con classifica adeguata all'importo dell'affidamento





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

		Attestazione (SOA)	Attestazione (SOA)			
	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	- Requisiti ex 28 dell'allegato II.12 al Codice <u>- Per lavori afferenti ai beni culturali:</u> possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, dell'Allegato II.18 del Codice, ovvero di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA)	- Requisiti ex 28 dell'allegato II.12 al Codice <u>- Per lavori afferenti ai beni culturali:</u> possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, dell'Allegato II.18 del Codice, ovvero di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA)	OS 30 con classifica adeguata all'importo dell'affidamento	OS 30 con classifica adeguata all'importo dell'affidamento	OS 30 con classifica adeguata all'importo dell'affidamento

La partecipazione a procedure per affidamenti di lavori superiori a 150.000 euro, ai sensi dell'art. 100, c. 4 del Codice può avvenire unicamente per gli Operatori Economici in possesso di SOA per categorie di opere generali e categorie di opere speciali, come sopra definite. Gli Operatori Economici privi di attestazioni SOA dovranno dimostrare, per gli appalti inferiori a 150.000 euro, di soddisfare i requisiti espressamente indicati dall'art. 28 dell'allegato II.12 al Codice, ovvero:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- adeguata attrezzatura tecnica.

(*) certificazioni obbligatorie richieste unicamente per importi superiori a 150.000 euro, le singole categorie sono prese a riferimento per l'indicazione delle tipologie di opere da eseguire.

L'Operatore Economico può richiedere l'iscrizione per una o più fasce di importo, purché in possesso dei requisiti di legge. L'iscrizione dovrà essere effettuata separatamente per ogni fascia.

La Soprintendenza ABAP AQ-TE si riserva la facoltà di agire sul numero e sul tipo delle categorie previste, utilizzando a tal proposito idonee forme di pubblicità. Gli Operatori Economici dovranno essere abilitati alla fornitura di lavori corrispondenti alle categorie sopra indicate e alle corrispondenti CPV, secondo quanto previsto dal sistema di classificazione unico europeo per gli appalti pubblici.

Le fasce massime di importo potranno variare in relazione alla modifica delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice.

Art. 6 – Modalità di iscrizione all'Elenco

L'Istanza di iscrizione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma <https://sabap-aq-te.tuttogare.it/>, a partire dalla data pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito <https://sabapaqte.cultura.gov.it/>, a tal fine gli operatori



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

economici interessati all'iscrizione all'Elenco, dovranno necessariamente registrarsi nella succitata piattaforma telematica.

Per la registrazione e l'abilitazione è necessario che gli operatori economici si attengano alle norme tecniche visibili sulla piattaforma medesima, ove sono descritte le informazioni riguardanti la dotazione informatica necessaria per la registrazione al sistema e l'abilitazione all'Elenco, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione ed ogni altra informazione utile a tal fine.

Ogni operatore economico può presentare una sola domanda di abilitazione all'Elenco per la medesima fascia di importo. La documentazione che deve essere presentata dagli operatori economici per l'ottenimento dell'abilitazione all'Elenco deve avere la forma di documento informatico ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, ove previsto dall'Avviso, la stessa dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale del dichiarante.

L'istanza di abilitazione deve essere redatta in lingua italiana dal legale rappresentante dell'operatore economico e deve specificare una o più categorie contenute in una o più Sezioni dell'Elenco delle quali si chiede l'iscrizione. L'operatore dovrà compilare on line l'apposito modulo di istanza di abilitazione messo a disposizione sulla piattaforma e DGUE. All'istanza di iscrizione (ALLEGATO 1) dovranno essere allegati:

DGUE

Patto di integrità

Informativa trattamento dati e privacy

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'Operatore Economico. In casi di sottoscrizione della domanda in modalità difforme, l'istanza non sarà accolta e l'operatore economico non sarà inserito nell'elenco.

Ai fini dell'iscrizione, e del mantenimento della stessa, al presente Elenco, gli Operatori Economici dovranno:

- possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e ss. mm. e ii., presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni della SOPRINTENDENZA ABAP AQ-TE;
- possedere l'abilitazione alla firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. e ii., da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici da trasmettere.

Non saranno prese in considerazione candidature pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate e non saranno tenute in considerazione domande o istanze presentate anteriormente all'attivazione dell'Elenco.

Art. 7 – Verifica dei requisiti e comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione. Aggiornamento periodico degli elenchi

L'iscrizione all'Elenco avviene automaticamente, con l'invio dell'istanza conforme alle previsioni del presente Regolamento, dell'Avviso e delle relative norme tecniche.

La Soprintendenza si riserva di verificare, anche a campione e in qualsiasi momento, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e di procedere, nei termini di legge, in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici.

La Soprintendenza ABAP AQ-TE procede a rendere disponibile l'Elenco, gli aggiornamenti e/o comunicazioni ad esso relative sul sito internet istituzionale <https://sabapaqte.cultura.gov.it/>

In assenza di comunicazione ostativa all'iscrizione da parte della Soprintendenza ABAP AQ-TE, l'operatore economico, sarà automaticamente inserito nella/e sezione/i indicate nell'Istanza.

L'iscrizione all'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo di affidamenti da parte della Soprintendenza, né l'attribuzione di alcun diritto dell'operatore economico ad essere invitato alle procedure negoziate, o ad essere individuato per gli affidamenti diretti.

Il corretto svolgimento della procedura di affidamento così come i requisiti ed i presupposti previsti dal Codice, sono di esclusiva competenza del RUP e del Dirigente della struttura responsabile della procedura, i quali sono altresì gli unici soggetti responsabili delle attività nei confronti degli operatori economici, e in generale dei terzi.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

Art. 8 – Aggiornamento dei dati di iscrizione

I soggetti ammessi in Elenco producono l'aggiornamento di uno o più dati indicati nella domanda di iscrizione e adempiono alle comunicazioni a cui sono tenuti in caso di variazioni dei requisiti di cui all'art. 3, esclusivamente tramite comunicazione via PEC all'indirizzo: sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

Art. 9 – Cancellazione dall'Elenco

La Soprintendenza ABAP AQ-TE si riserva la facoltà di procedere alla cancellazione degli Operatori Economici in caso di grave negligenza, malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o che abbiano commesso un grave errore nell'esercizio della loro attività professionale ovvero che non presentino offerte a seguito di n.3 (tre) inviti nel triennio, nonché al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

1. inadempimento del/dei contratto/i affidato/i;
2. perdita o assenza dei requisiti prescritti e presentati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii.;
3. mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto alle dichiarazioni rese, superato il termine di 15 giorni di cui all'art. 3 del presente Regolamento o altro termine finale indicato nella relativa PEC di richiesta di integrazione documentale;
4. scadenza dell'iscrizione all'Elenco ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento;
5. mancato aggiornamento dei requisiti di iscrizione, conformemente alle modalità e ai termini di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
6. mancata integrazione o riscontro alla richiesta di chiarimenti, entro il termine perentorio, di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
7. richiesta espressa dell'operatore economico
8. mancata presentazione di offerta a n.3 procedure.

La cancellazione dall'Elenco per uno dei suddetti motivi, sarà formalmente comunicata all'Operatore Economico interessato tramite PEC.

In qualsiasi momento gli operatori economici possono ritirare la propria iscrizione all'Elenco, fermo restando l'obbligo di dare corso alle prestazioni necessarie per il corretto e completo adempimento degli obblighi contrattuali assunti nei confronti della Soprintendenza nell'ambito delle singole procedure.

Art. 10 – Scelta dei soggetti da invitare

Per ogni intervento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti operano attraverso un responsabile unico del progetto (RUP).

Nei casi ammessi dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, la Soprintendenza ABAP AQ-TE invita alle procedure di cui al precedente art. 1 gli Operatori Economici, selezionati in ragione dei requisiti posseduti, tramite il Piattaforma telematica di negoziazione, comunque nel rispetto dei principi di cui al Titolo I e dell'All. II.1 del Codice. Gli operatori economici sono invitati a procedure per l'affidamento in relazione alle fasce e categorie di cui all'art. 4 del presente Regolamento, secondo criteri:

- a) pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto;
- b) rispettosi del principio di concorrenza;
- c) oggettivi e non discriminatori;
- d) proporzionati e trasparenti.

che saranno indicati espressamente nella determina a contrarre.

In conformità a quanto indicato all'art. 49 del Codice è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una prestazione rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere. Ai sensi di quanto previsto dal citato art. 49, pur nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

riferimento a ciascuna fascia. È fatto comunque obbligo ai RUP di motivare la scelta del contraente o dei soggetti invitati a presentare offerta, in particolar modo laddove vengano selezionati operatori economici già affidatari in precedenza, seppure nel rispetto di quanto disposto dall'art. 49 del Codice, prima che siano stati consultati tutti gli operatori economici iscritti per singola fascia.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro nel rispetto dell'art. 14, comma 6, del Codice.

La Soprintendenza provvederà al monitoraggio quadrimestrale degli inviti e affidamenti per valutarne la pertinenza rispetto all'oggetto, il rispetto del principio di concorrenza, la proporzionalità e trasparenza e l'oggettività e non discriminazione.

Non è previsto il ricorso al sorteggio o ad altri metodi di estrazione casuale degli operatori economici.

Capitolo II – norme generali

Art. 11 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento, di cui all'art. 5 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii., per la tenuta dell'Albo è il dott. Amedeo Di Nicola (amedeo.dinicola@cultura.gov.it).

Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente in forma scritta al seguente indirizzo mail: sabap-aq-te@cultura.gov.it

Art. 12 – Modifica del regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato/adequato al verificarsi di eventuali modifiche della vigente normativa in materia. È facoltà della Soprintendenza ABAP AQ-TE, in ogni caso, modificare il contenuto del presente Regolamento dandone comunicazione agli iscritti attraverso formale comunicazione sul sito istituzionale

In tali casi, nel lasso di tempo necessario ad adempiere alle eventuali modifiche, non sarà possibile presentare nuove istanze di iscrizione all'Elenco, che sarà temporaneamente sospeso.

Art. 13 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Regolamento, che non dovesse essere risolta in via amichevole e stragiudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.

Art. 14 – Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Soprintendenza ABAP AQ-TE, all'indirizzo [https:// sabap-aq-te@cultura.gov.it](https://sabap-aq-te@cultura.gov.it)

Di ogni successivo rinnovo sarà data idonea comunicazione e pubblicità sempre sul sito web istituzionale della Soprintendenza ABAP AQ-TE.

Art. 15 – Informativa Privacy

Il trattamento dei dati avverrà conformemente alla vigente normativa di settore, con particolare riguardo a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (G.D.P.R.) e ss. mm. e ii. e del d.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. (c.d. Codice Privacy).

I dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dell'Elenco di cui al presente Regolamento e saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti, con adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero della Cultura e il Responsabile del trattamento dei dati è la Soprintendenza ABAP AQ-TE del Ministero della Cultura (sabap-aq-te@cultura.gov.it), Via di San Basilio 2A, 67100 L'Aquila (AQ).



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

Ai sensi dell'art. 37 del GDPR, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della cultura - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via San Basilio 2A, 67100, L'Aquila, e-mail: rpdcultura@pec.cultura.gov.it; rpdcultura@pec.cultura.gov.it.

